

Il Mutuo Chirografario agrario in favore di imprese agricole assistito dalla Garanzia ISMEA U35 è offerto a:

- imprese non aventi le caratteristiche di "cliente al dettaglio";
- microimprese, qualificabili come clienti al dettaglio.

Informazioni sulla Banca

Denominazione e forma giuridica
Sede legale e Direzione Generale
Telefono:
Codice fiscale e n° iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
P. IVA:
N. iscrizione Albo delle Banche presso la Banca d'Italia
Codice ABI
Appartenente al Gruppo Bancario
N. iscrizione all'albo dei Gruppi Bancari
Numero REA
Sito Internet
Indirizzo di posta elettronica
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Banca Italiana per l'Ambiente e per l'Energia S.p.A.
Via Tomacelli, 107 - 00186 Roma
071 2363045
00694710583
00923361000
N° 371
05029
Gruppo Bancario Igea Banca
5640 quale componente del Gruppo Bancario "Igea Banca"
1775
www.biae.it
segreteria@biae.it

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

_____	_____	_____
Ragione Sociale	Cognome	Nome
_____	_____	_____
Sede	E-mail	Qualifica
_____	_____	_____
Telefono	Iscrizione ad Albi o elenchi	N. Delibera iscrizione albo/elenco

Il sottoscritto _____ dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo.

Data _____

Firma del Cliente _____

Che cos'è il Mutuo Chirografario agrario in favore di imprese agricole assistito dalla Garanzia ISMEA U35

Il mutuo chirografario agrario in favore di imprese agricole assistito dalla Garanzia ISMEA U35 è un prodotto di credito a medio/lungo termine concesso in favore di piccole e medie imprese agricole che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022.

Il finanziamento potrà essere utilizzato per supportare sia il fabbisogno di liquidità relativo alla gestione (costi operativi e ciclo produttivo) sia gli investimenti.

Il credito agrario, ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a quelle a esse connesse o collaterali, quali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché le altre attività individuate dal CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) quali le attività svolte nei comparti dei servizi a favore dell'agricoltura, fra cui quelle di natura informatica, di ricerca, di sperimentazione, di risparmio energetico e di trattamento industriale di residui agroalimentari.

Il credito agrario è un'operazione destinata a finanziare le attività aziendali agricole (finanziamento di scopo) e pertanto non può essere utilizzata per scopi diversi.

Tali finanziamenti concessi dalla Banca ai sensi dell'art. 43 del T.U. sono assistiti da privilegio legale (così come previsto dall'articolo 44 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385) sui seguenti beni mobili del cliente finanziato: frutti pendenti, prodotti finiti ed in corso di lavorazione; bestiame, merci, scorte, materie prime, macchine, attrezzi ed altri beni comunque acquistati con il finanziamento concesso; crediti anche futuri derivanti dalla vendita dei beni suindicati.

La Banca può richiedere, in funzione a valutazioni di merito creditizio, tutte le garanzie ritenute necessarie ed abitualmente utilizzate per operazioni di questa specie quali ad esempio fidejussioni, pegno su beni mobili, titoli o valori di proprietà del Cliente o di un terzo, effetti cambiari in bianco (per le cui caratteristiche si rinvia ai relativi Fogli Informativi).

Il Mutuo e i suoi rischi

La variabilità del tasso

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, con scadenze prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo o del numero delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile a chi vuole un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e può sostenere eventuali aumenti dell'importo delle rate.

La Garanzia Ismea

La concessione del finanziamento è condizionata al buon esito del rilascio della Garanzia da parte di Ismea. Qualora vengano meno lo scopo del finanziamento o i requisiti dell'impresa può esservi il rischio di perdere in tutto o in parte la garanzia. In questi casi, la Banca avrà la facoltà di risolvere il contratto di finanziamento.

Per saperne di più è possibile consultare:

- la Guida della Banca d'Italia "La Centrale dei rischi in parole semplici" disponibile sul sito www.bancaditalia.it e sul sito della Banca www.biae.it nella sezione "Trasparenza".
- lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall'Art.2 della Legge n.108/96 (c.d. "Legge Antiusura") sul cartello affisso nei locali aperti al pubblico nonché sul sito internet della Banca.

Beneficiari (Clientela Target)

Destinatari del finanziamento sono le PMI (micro, piccole e medie imprese) in ragione dei requisiti dimensionali e di fatturato ai sensi della normativa di riferimento, costituite prima del 2022, regolarmente iscritte al Registro delle Imprese in data precedente al primo gennaio 2022 con la qualifica di impresa agricola ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ovvero di impresa ittica ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

La Garanzia ISMEA

ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) è un ente pubblico economico che, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 102, e dei relativi decreti attuativi, può prestare garanzie dirette e sussidiarie a fronte di finanziamenti a breve, medio e lungo termine concessi dalle banche alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, con le modalità, nei limiti di importo e al ricorrere dei presupposti previsti nel Decreto stesso, e compatibilmente con la normativa europea sugli aiuti di stato.

La fidejussione è richiesta ad ISMEA da parte del soggetto beneficiario per il tramite della banca finanziatrice che inoltra la documentazione necessaria al rilascio. La garanzia può essere concessa entro il limite del 70% del finanziamento, da elevarsi all'80% per i giovani agricoltori e al 100% per l'iniziativa U35.

Garanzia U35

Sono ammissibili alla garanzia diretta ISMEA, con copertura al 100% e rilasciata a titolo gratuito, i finanziamenti concessi in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022 come da dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Tali finanziamenti debbono prevedere l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore al 100% dell'ammontare complessivo degli stessi costi, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia, ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.445 del 2000 e, comunque, non superiore a 62.000,00€.

Il soggetto beneficiario dovrà inoltre dichiarare e, nel corso di successive verifiche, dimostrare di aver registrato - alla data di presentazione della domanda - un aumento dei costi per energia, combustibili e/o materie prime rispetto allo stesso periodo relativo al 2021.

La garanzia copre, entro il limite massimo dell'importo definitivamente rilasciato e, ferma restando la percentuale di copertura iniziale, l'esposizione per capitale, compresi gli interessi contrattuali. Il valore monetario della garanzia, nel corso dell'ammortamento del finanziamento, si riduce progressivamente in relazione al rimborso del capitale, in modo da mantenere costante l'originario rapporto fra importo della garanzia e somma iniziale.

La Garanzia U35 è gratuita e cumulabile con le altre garanzie rilasciate da ISMEA.

Per ulteriori informazioni si rinvia al sito istituzionale di Ismea www.ismea.it.

Condizioni economiche

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso. Le condizioni economiche inoltre non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi e/o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

Quanto può costare il mutuo chirografario Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Finanziamento a Tasso Variabile

Importo: € 35.000,00
 Durata: 120 mesi
 Rata Mensile
 Tasso Annuo Nominale 4,000%
 Valore Euribor 6M: 0,5200%
 Spese di istruttoria 1%
 Spese di Mediazione: 1%
TAEG: 5,45%

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (Legge n. 108/1996) relativo ai contratti di finanziamento può essere consultato in filiale e sul sito internet www.biae.it

Voce	Parametro	Valore
Importo finanziabile	Euro	Fino a 62.000,00
Durata del contratto	Mesi	massimo 120
Durata preammortamento	Mesi	24
Modalità di rimborso		Rateale
Modalità di pagamento		Addebito in conto corrente
Spese di Mediazione	Percentuale	Ove previste, massimo 3,00% dell'importo deliberato
Periodicità di rimborso rata	Periodicità	Mese/Trimestre/Semes tre
Tipo di ammortamento	Francese	
Tipologia di rata	Costante	
Tassi		
Tasso di interesse di preammortamento	Pari al Tasso nominale annuo di riferimento maggiorato dello Spread e comunque non inferiore allo spread contrattualmente previsto	
Tasso di mora (p.p. oltre il tasso del finanziamento)	Punti percentuali	2,00
Criterio computo		Civile

Tasso di interesse nominale annuo variabile (parametro di indicizzazione + spread). A prescindere dalla quotazione del parametro di indicizzazione, il tasso applicato non potrà in nessun caso essere inferiore allo spread applicato ("tasso floor") Il tasso è riportato in via esemplificativa, assumendo per tutta la durata del contratto un valore invariato rispetto a quello in essere alla data di riferimento del presente Foglio Informativo.	Parametro di indicizzazione	Il tasso debitore annuo nominale è parametrato all'Euribor 360 6 mesi rilevato per valuta il primo giorno lavorativo di ogni mese e diffuso sui principali circuiti telematici e pubblicato di norma su "Il Sole 24 Ore". La variazione della quotazione del tasso preso a riferimento come prima specificato, comporterà la variazione delle rate mensili. Detta variazione troverà applicazione dalla rata successiva a quella in corso di ammortamento al momento in cui è intervenuta la rilevazione della quotazione.
	Spread	6,50% (massimo)
Imposta sostitutiva a carico del cliente		Tariffa vigente
Spese e commissioni		
Istruttoria (massimo)	%	1,500 dell'importo del Finanziamento
Spese rilascio garanzia ISMEA		Concessa a titolo gratuito
Commissioni incasso rata	Euro	2,00
Commissioni incasso rata su conto diverso da Banca Italiana per l'Ambiente e per l'Energia (massimo)	Euro	5,00
Invio avviso di scadenza e/o quietanza di pagamento	Euro	2,00
Invio sollecito di pagamento per rate scadute	Euro	5,00
Invio comunicazioni - cartacee	Euro	3,00¹
Invio comunicazioni - digitali	Euro	0,00
Trasparenza bancaria. Spese produzione e invio comunicazioni periodiche	Euro	2,00 in caso di invio cartaceo
	Euro	0,00 in caso di invio telematico
Trasparenza bancaria. Spese produzione e invio comunicazioni relative a modifiche contrattuali	Euro	0,00
Imposta sostitutiva a carico del cliente	Euro	Tariffa vigente
Commissione per estinzione anticipata parziale o totale (calcolata sul capitale assicurato residuo o sulla somma a decurtazione)	%	1,00

¹ Nei casi in cui la normativa consente che siano addebitate spese al cliente.

Estinzione anticipata, Tempi massimi per la chiusura del Rapporto e Portabilità

Come procedere al rimborso anticipato del prestito

Il Cliente ha diritto di esercitare, in qualsiasi momento, la facoltà di estinzione anticipata, in tutto o in parte, del finanziamento concesso, corrispondendo alla Banca il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati fino al momento dell'esercizio di tale facoltà, nonché una commissione per l'estinzione anticipata il cui valore massimo è sopra riportato. In caso di estinzione anticipata, la chiusura del rapporto sarà effettuata dalla Banca entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione stessa o, se successiva, dal pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Cliente.

Inadempimento degli obblighi da parte del Cliente

Qualora il Cliente non provveda al puntuale adempimento di uno qualsiasi degli obblighi assunti (quale, ad esempio, il mancato pagamento, alla scadenza prevista, anche di una sola delle rate del mutuo chirografario), la Banca potrà dichiarare la decadenza del Mutuatario dal beneficio del termine e far valere la risoluzione di diritto del contratto richiedendo l'immediato rimborso di quanto dovutole per capitale, interessi, anche di mora, maturati e accessori.

Portabilità del finanziamento

Nel caso in cui il Cliente sia classificato come cliente al dettaglio, per estinguere il finanziamento, ne ottenga uno nuovo da un'altra Banca/intermediario, il cliente stesso non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del precedente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento.

Reclami

Il Cliente che intenda presentare un reclamo dovrà redigerlo in forma scritta ed indirizzarlo alla Funzione della Banca deputata alla gestione dei reclami (Funzione Reclami) – Banca Italiana per l'Ambiente e per l'Energia S.p.A. (di seguito BIAE) – Via Tomacelli 107, 00186, Roma. Il reclamo potrà essere inviato alternativamente con le seguenti modalità:

- per posta ordinaria (meglio se raccomandata con ricevuta di ritorno);
- per posta elettronica alla casella reclami@biae.it;
- per posta elettronica certificata (PEC) alla casella reclami.biae@postacert.cedacri.it;
- presentato alla Filiale dove è intrattenuto il rapporto, la quale è autorizzata al ritiro del reclamo ed alla successiva trasmissione alla Funzione Reclami.

La Banca è tenuta a rispondere al reclamo entro 60 (sessanta) giorni.

Nel caso di reclami relativi a servizi di pagamento la Banca deve rispondere affrontando tutte le questioni sollevate in un termine adeguato e comunque al più tardi entro 15 (quindici) giornate operative dalla ricezione del reclamo. In situazioni eccezionali, se la Banca non può rispondere entro 15 (quindici) giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera i 35 (trentacinque) giorni o l'eventuale diverso termine pro tempore vigente.

Se il reclamo è ritenuto fondato, la Banca fornirà al cliente le indicazioni concernenti le iniziative che la Banca stessa si impegnerà ad assumere e le relative tempistiche.

Se il reclamo è ritenuto infondato, la Banca illustrerà in maniera chiara ed esauriente le motivazioni del rigetto e fornirà le necessarie indicazioni circa la possibilità di ricorrere ad Organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Qualora la Banca non risponda al reclamo nei termini previsti, oppure se il Cliente non risulti soddisfatto della risposta fornita, quest'ultimo potrà:

- rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), organo competente per le controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a

200.000 euro (ovvero senza limiti di importo quando si chieda soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà) e sempre che non siano trascorsi più di 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla Banca. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia oppure alla Banca. Resta ferma per il Cliente la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria ovvero ad ogni altro mezzo previsto dall'ordinamento;

- attivare, attraverso il servizio di mediazione offerto dagli organismi iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, tra i quali il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it), qualunque sia il valore della controversia – sia congiuntamente alla Banca che in autonomia – una procedura di conciliazione al fine di trovare un accordo con la Banca per la soluzione delle controversie relative al rapporto. Resta impregiudicata la facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo;
- attivare presso il suddetto Conciliatore Bancario Finanziario, qualunque sia il valore della controversia, una procedura arbitrale (ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.p.c.), a norma del Regolamento da esso emanato, consultabile sul predetto sito. L'Arbitrato si può attivare:
 - o quando è previsto nella clausola compromissoria contenuta nel contratto oggetto della controversia;
 - o quando le parti decidono di comune accordo di ricorrere a tale procedura.

Può infatti verificarsi che, nel caso in cui un procedimento di mediazione si concluda senza un accordo, le parti, se vogliono ottenere una decisione in tempi contenuti, possono chiedere al Conciliatore Bancario-Finanziario di attivare la procedura di Arbitrato. È comunque possibile ricorrere all'arbitrato anche se non si è svolto il procedimento di mediazione.

Legenda

Ammortamento	Processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate.
Arbitro Bancario Finanziario	Sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche
Conciliatore Bancario Finanziario	Sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche
Cliente	Qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, che ha in essere un rapporto contrattuale o che intenda entrare in relazione con la banca.
Cliente al dettaglio	I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le imprese che occupano meno di dieci addetti e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiori a 2 milioni di Euro.
Interessi di mora	Interessi per il periodo di ritardato pagamento delle rate.
Garanzia ISMEA	Garanzia fideiussoria rilasciata da ISMEA a fronte delle operazioni di credito in favore della Banca ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. n. 102/2004, secondo i criteri e le modalità del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 22 marzo 2011 e delle relative Istruzioni Applicative.
Garanzia U35	Garanzia diretta ISMEA, con copertura al 100 per cento, per i finanziamenti bancari in favore di piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l'energia, per i carburanti e/o per le materie prime nel corso del 2022.
Parametro di indicizzazione	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel Contratto.
Preammortamento	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate sono costituite dalla sola quota Interessi.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata	Pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: - una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato); - una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il mutuo). L'importo della prima rata comprenderà gli interessi di preammortamento.
Spese di istruttoria	Spese per l'analisi di concedibilità.
Spese di Mediazione	Spese previste nel caso di mediazione creditizia.
Spread	Maggiorazione applicata al parametro di indicizzazione.
Tasso Annuo Effettivo Globale	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle Notarili.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento delle rate.

INFORMAZIONI SUGLI INDICI DI RIFERIMENTO

La presente informativa è stata redatta ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, come aggiornato in data 19 marzo 2019 in recepimento della normativa in tema di informativa precontrattuale sugli indici di riferimento (cd. Regolamento *Benchmark*). Ai sensi di tale normativa, quando il contratto di credito prevede un indice di riferimento (*benchmark*), il finanziatore rende noto al cliente la denominazione dell'indice, il nome o la denominazione del suo amministratore e le possibili implicazioni per il cliente derivanti dall'utilizzo dell'indice.

L'indice di riferimento BCE è amministrato dalla Banca Centrale Europea. Le possibili implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'indice consistono nella circostanza che i tassi applicati al contratto, e di conseguenza l'importo della rata, possano variare in relazione alle decisioni intraprese dalla BCE in materia di politica monetaria. Le variazioni dell'indice incidono sulla quota interessi da rimborsare alla Banca e quindi sull'importo della rata da addebitare al Cliente. L'indice di riferimento BCE viene determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, che si riunisce una volta al mese per deciderne il valore.

L'indice di riferimento EURIBOR è amministrato dalla *European Money Markets Institute* (EMMI). L'EURIBOR è il tasso interbancario di riferimento comunicato giornalmente dalla EMMI come media dei tassi d'interesse ai quali primarie banche attive nel mercato monetario dell'euro, sia nell'eurozona che nel resto del mondo, offrono depositi interbancari a termine in euro ad altre primarie banche. Per primaria banca si intende un istituto di credito con elevata affidabilità per i depositi a breve termine, capace di prestare a tassi di interesse competitivi, notoriamente attivo in strumenti di mercato monetario denominati in euro e con accesso alle operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema. La sua nascita è coincisa con quella dell'euro (4 gennaio 1999), ed è andata a sostituire i diversi tassi di mercato monetario utilizzati nei singoli Paesi (in Italia era usato il *Ribor - Roma Interbank Offered rate*). Le possibili implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'indice consistono nella circostanza che i tassi applicati al contratto, e quindi l'importo della rata, possano variare in relazione al suo andamento con la conseguenza che il tasso complessivo applicato (indice di riferimento + *spread*) può aumentare nel tempo anche in misura elevata. Le variazioni dell'EURIBOR incidono sulla quota interessi da rimborsare alla Banca e quindi sull'importo della rata da addebitare al Cliente.

Il calcolo materiale dell'EURIBOR viene effettuato da *Global Rate Set Systems Ltd* (GRSS), società specializzata nell'amministrazione di indici di riferimento (*benchmark*), che agisce come *Calculation Agent* per conto di EMMI (*European Money Markets Institute*) in base a un contratto formale e con l'applicazione di *standard* operativi definiti in un *Service Level Agreement*.

L'IRS (acronimo di Interest Rate Swap) o Eurirs (acronimo di Euro Interest Rate Swap) è il tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso fisso. Rappresenta la media ponderata delle quotazioni alle quali le più importanti banche operanti nell'Unione Europea stipulano contratti Swap per la copertura del rischio rappresentato dalla volatilità dei tassi di interesse. È calcolato e diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea (European Banking Federation). Il tasso di interesse (indice di riferimento + *spread*) inizialmente applicato resta fisso per tutta la durata del finanziamento. Eventuali successive variazioni dell'indice di riferimento non influiscono sul calcolo degli interessi dovuti alla Banca.

La quotazione degli indici di riferimenti è pubblicata di norma su "Il Sole 24 Ore".

Di seguito, si fornisce un prospetto delle modalità di rilevazione degli indici sopra menzionati:

TASSO MINIMO BCE	Rilevazione comunicati dalla BCE.
EURIBOR 3 MESI RILEVAZIONE TRIMESTRALE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del trimestre (gennaio, aprile, luglio, ottobre).
EURIBOR 6 MESI RILEVAZIONE SEMESTRALE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del semestre (gennaio, luglio).
EURIBOR 6 MESI RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile di ogni mese.

EURIBOR 1 MESE RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile di ogni mese.
MEDIA EURIBOR 1 MESE RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore "media mese precedente" con prima valuta di ogni mese.
MEDIA EURIBOR 3 MESI RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore "media mese precedente" con prima valuta di ogni mese.